

**CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA CASA DI CURA VILLA MARIA HOSPITAL DI TORINO, ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICOVERO E CONTRATTUALIZZATA AL FINE DEL RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2022.**

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

- la Società Maria Pia Hospital S.r.l. con sede legale in Torino, Strada Comunale di Mongreno 180, (CF/PI 01750610014), successivamente nominata Struttura:
- titolare della Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital sita in Torino, Strada Comunale di Mongreno 180, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto e rappresentata dal Dr.ssa Paola Colloraffi, Amministratore Delegato con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Struttura medesima.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte, con nota prot. 24014 del 01/07/2021 (e con le successive note di rettifica e chiarimento prot. n. 25121 del 12/07/2021 e prot. n. 26504 del 21/07/2021), aveva disposto che le ASL potessero contrattare direttamente, con le strutture accreditate interessate (del proprio o di altri territori) le prestazioni da erogarsi al fine del contenimento dei tempi di attesa nei limiti degli importi assegnati per l'anno 2021 che per l'ASL CN1 e l'AO S. Croce e Carle risultavano essere di € 673.629,84;
- con nota prot. n. 0081990/P del 23/07/2021 si è richiesto a tutti gli erogatori privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere riservati all'ASL CN1 al fine del recupero dei tempi di attesa;
- tra gli erogatori che avevano fatto pervenire riscontro si annovera la Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino con cui l'ASL CN1 ha stipulato, anche a nome e per conto del S. Croce:
  - contratto in data 22.09.2021 approvato del Deliberazione del Direttore Generale n. 594 del 17.09.2021;
  - integrazione al contratto in data 15.11.2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 15.11.2021;
- il Settore Regionale Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori con comunicazione prot. ASL CN1 0005786/A del 17.01.2022 ha autorizzato il proseguimento delle attività effettuate dalle strutture private sulla base delle convenzioni stipulate nell'anno 2021;
- la DGR n. 48-4605 del 28.01.2022 di rimodulazione del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa, a norma dell'art. 1. cc 276 e seguenti della L. 30.12.2021 n. 234, ha previsto anche per l'anno 2022 la stipula di accordi con il

privato accreditato al fine di garantire il rispetto dei tempi d'attesa

- il finanziamento all'uopo dedicato ed assegnato all'ASL CN1 nel 2021 non è stato completamente evaso al 31.12 e ne consegue la possibilità di esaurirlo nel corso del 2022 stipulando nuovi contratti;
- persiste il fabbisogno di attività da erogarsi da parte della Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino;
- la struttura con comunicazione prot. ASL CN1 0037607/A del 24.03.2022 si è dichiarata disponibile a collaborare nuovamente al piano di recupero dei tempi di attesa a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'ASL CN1;

#### RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

#### PRESO ATTO CHE

il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

#### **si conviene e si stipula quanto segue**

#### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto concerne l'esecuzione, da parte della Struttura, di prestazioni di ricovero preordinate al recupero dei tempi di attesa dei residenti dell'ASL CN1.

ART. 2 – PRESTAZIONI DI RICOVERO

La Struttura effettuerà nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato le prestazioni di ricovero dei pazienti residenti nell'ASL CN1, in lista di attesa, e inviati dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri secondo modalità concordate tra contraenti:

INTERVENTO	DRG	REGIME	VALORE	ASL CN1		AO S. CROCE E CARLE	
				CASI	TOTALE	CASI	TOTALE
EMORROIDECTOMIA	158	DH(ODS)	1.007,00	/	/	15	15.105,00
RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE	162	DH(ODS)	1.280,00	45	57.600,00	35	44.800,00
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	494	DH(ODS)	1.458,00	/	/	21	30.618,00
<b>TOTALE</b>				<b>45</b>	<b>57.600,00</b>	<b>71</b>	<b>90.523,00</b>

**Importo Totale € 148.123,00 .**

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie conformi ai volumi definiti all'articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte per far fronte ad eventuali recrudescenze della situazione emergenziale.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno

contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

È tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni su sistemi informatici, di cui alla nota prot. 25925/2021 del 16.07.2021 della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Indicazioni in merito a smaltimento liste di attesa, trombolisi, prestazioni in service" e s.m.i..

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non verserà in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro

confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione dello stesso, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocuzione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1/AO S. Croce e Carle alla struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di

cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto all presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1/AO S. Croce e Carle forniscono all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione (di ricovero, ambulatoriale) presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie

#### ART. 5 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori totali indicati all'articolo 2. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le richieste di prestazioni di ricovero al contraente sono vincolate dalla libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento del fabbisogno

indicato nell'articolo 2. La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

La struttura attesta che la produzione di ricovero di cui al presente contratto è congrua con la capacità produttiva complessiva riferita ai posti letto accreditati.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

#### ART. 6 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per la produzione di ricovero ospedaliero viene riconosciuto il valore della produzione effettivamente realizzata nel mese di riferimento, nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 2 del presente contratto.

La struttura, a inizio mese trasmette all'ASL la rendicontazione della produzione erogata nel mese precedente e al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione di documenti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), emette fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e tramessi dall'ASL.

I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, vale a dire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del rispetto dei volumi e delle tipologie concordate.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.



Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

#### ART. 7 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della Struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto. Sono fatte salve ulteriori cause di sospensione e di risoluzione del contratto previste dalla legge.

In caso di grave inadempimento altrui, anche parziale, di obbligazioni nascenti dal contratto, previa contestazione formale, la parte può sospendere l'efficacia, anche solo parziale, del contratto da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi. La parte che contesta invia alla controparte comunicazione della sospensione dell'efficacia contrattuale e della sua durata.

Dalla data della comunicazione della sospensione dell'efficacia contrattuale, anche parziale, le prestazioni eventualmente rese non produrranno effetti obbligatori nei confronti dell'ASL e della Regione.

In caso di grave inadempimento di uno degli obblighi derivanti dal presente contratto, la parte adempiente assegna all'altra un termine di giorni 10 per

presentare le relative giustificazioni in forma scritta. In caso di mancato accoglimento delle stesse o di decorso inutile del termine il contratto si risolverà di diritto. In caso di riconosciuta fondatezza delle scusanti apportate, la parte adempiente assegnerà alla controparte un termine pari a 15 giorni, laddove non diversamente indicato, per adottare i necessari rimedi, decorso inutilmente il quale il contratto si risolve di diritto.

Il presente Contratto si intenderà altresì risolto ope iuris qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:

l'emersione di precedenti condanne penali, o sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo per uno o più reati di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti indicati al comma 5;

l'accertamento o la sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 5, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, con ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011, o la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, accertata dall'informativa antimafia interdittiva;

violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonei ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;

ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni; impedimento al controllo esercitato dall'ASL competente per territorio o dalla Commissione di Vigilanza situata nel territorio aziendale.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per

fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

#### ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLO

L'ASL e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate.

La struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente.

#### ART. 9 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e l'AO Santa Croce da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2022.

#### ART. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. n. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Dr.ssa Paola COLLORAFFI

Dr Giuseppe GUERRA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.*